

Associazione per la qualità della
Vita e dell'Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
Via della Pineta 35
16011 Arenzano (GE)

Il.mo Sig. Sindaco
del Comune di Arenzano

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Cogoleto

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Spett.le
ISPRA

Spett.le Amter. S.p.a.

Provincia di Genova (o città
metropolitana)
Direzione Ambiente, Ambiti
Naturali e Trasporti

Regione Liguria

Ill.mo Sig. Prefetto
della Provincia di Genova


Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Spett.le Corte dei Conti Liguria
Procura Regionale

Spett.le ARPAL

p.c. Spett.le Comunione Pineta di Arenzano

[invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)
[invio a mezzo PEC: SUA@pec.minambiente.it](mailto:SUA@pec.minambiente.it)
[invio a mezzo PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)
[invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it](mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it)



Associazione per la qualità della
Vita e dell'Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
Via della Pineta 35
16011 Arenzano (GE)

[invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it](mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it)

[invio a mezzo PEC: amter@pec.irenacquagas.it](mailto:amter@pec.irenacquagas.it)

[invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)

[invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

[invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefge@pec.interno.it)

[invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.genova@giustiziacert.it)

[invio a mezzo PEC: liguria.procura@corteconticert.it](mailto:liguria.procura@corteconticert.it)

[invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)

[invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it](mailto:comunionepinetadiarenzano@legpec.it)

Arenzano, 19 giugno 2020

**OGGETTO: Inquinamento 10/06/2020 – Segnalazione e richiesta di intervento -
Aggiornamenti – Richiesta informazioni e documentazione**

Facciamo seguito e riferimento alla ns. del 15/06 c.a. per comunicare che lo stato di grave inquinamento rilevato, con conseguente divieto di balneazione nella zona individuata come **Molo Faro Verde, Arenzano (GE)**, si è protratto **dal giorno 11/06** (la documentazione fotografica allegata in precedente nota è riferita al giorno 10/06...) **al giorno 18/06/2020**.


A miglior rappresentazione di quanto suindicato, si allega la scheda formata da ARPAL, che indica la **NON CONFORMITA'** per inquinamento, che si concretizza in *Escherichia coli* (MPN/100ml) **rilevati 620** - *Enterococchi intestinali* (UFC/100ml o MPN/100ml) **rilevati 430**. Si allega scheda ARPAL aggiornata al 19/06/2020.

Confermato quanto oggetto della precedente nota del 15/06, in attesa di conoscere le cause dello stato di grave inquinamento rilevato, da ricondursi ad abnorme presenza di inquinanti provenienti, si ritiene, da acque reflue domestiche e tenuto conto che nella rete fognaria del comune di Arenzano, per quanto a nostra conoscenza, siano convogliate sia acque reflue domestiche che urbane ed industriali, chiediamo di conoscere i risultati complessivi delle analisi (se) svolte, a valere per tutti i residui inquinanti, e non solo quelli derivanti da metabolismo umano, quali metalli pesanti e/o componenti comunque pregiudizievoli per la salute umana se non correttamente o depurati o trattati prima dell'inserimento delle acque in fognatura ed in mare.

Prendiamo atto che né il Comune di Cogoleto né il Comune di Arenzano abbiano prodotto l'elenco degli scarichi industriali, artigianali, ospedalieri, agrozootecnici, ecc., eventualmente non riconducibili, nei limiti di legge, a reflui domestici, richiesto con ns. precedenti note.

Si sollecita, con l'occasione, l'ostensione di quanto in argomento.

La richiesta è formulata ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 33/2013 e, occorrendo, agli art. 22 e segg. . 241/90 e s.m.i..



Associazione per la qualità della
Vita e dell'Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
Via della Pineta 35
16011 Arenzano (GE)

Abbiamo altresì ricevuto dalla procura della Repubblica di Genova la “rutinaria” comunicazione che: ***D'ordine del Procuratore della Repubblica di Genova si restituisce in quanto l'atto è pervenuto su canale non idoneo a ricevere le notizie di reato ... (omissis).***

Proseguendo nella contestazione, già formalmente inviata “più volte” anche al Ministero competente, si fa presente che un’attenta lettura della nota in parola avrebbe dovuto consentire di rilevare che non di denuncia querela si sia trattato, bensì di segnalazione di un evento che potrebbe contenere una notizia di reato, onde consentirne l’acquisizione ai fini di avvio di indagini preliminari.

Se non andiamo errati: *Per poter dare inizio alle indagini preliminari, fase del procedimento penale antecedente rispetto all’eventuale processo, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato o notizia criminis che consiste nell’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Riteniamo che anche una comunicazione via PEC, eppertanto non anonima, possa essere ricompresa nelle previsioni enunciate.*

Il pubblico ministero deve iscrivere subito ogni notizia di reato, nominata o innominata, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p.) ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

La segnalazione prevedeva, questo sì, che in caso di accertamento di reati, si dovesse procedere alla segnalazione indispensabile, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., onde poter esercitare i diritti riferibili alla persona offesa dal reato, non ultimi quelli previsti, in sede di indagini preliminari, dagli artt. 369 c.p.p. e 366 c.p.p..

Ci riserviamo altresì di approfondire se, ad avviso della Procura della Repubblica in indirizzo, la mancata risposta per giustificare il ritardo e la mancata ostensione di documentazione ed informazioni richieste, da parte di pubbliche funzioni, configuri, come chiaramente indicato dalla Suprema Corte di Cassazione, il reato di cui all’art. 328 2° co del c.p.

Con riserva di ogni ulteriore approfondimento sui temi trattati, restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta

Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)